

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI "S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD" SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede Legale: Piazza Duomo Palazzo di Città – 95024 Acireale (CT) Capitale sociale € 120.000,00.

C.F. e Partita IVA 05033290874 - REA CT 338239

Sede Operativa: Corso Lombardia,101 – 95014 Giarre (CT) – tel. 095-930993 - PEC: s.r.r.cataniaprovincianord@pec.it

Oggetto: gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 11 Comuni della S.R.R. Catania Provincia Nord" - **lotto 1 C.I.G.:88078156DE - lotto 2 C.I.G.:880784821B - risposta a richiesta chiarimento n. 1**

DOMANDA CHIARIMENTO N.1

1.Si chiede di voler confermare che quanto indicato a pag. 37 del Disciplinare di Gara, all'art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA al criterio n. 12 della Tabella dei criteri Ammontare complessivo dell'offerta da riconoscere alla Stazione appaltante ed ai Comuni a fronte dell'utilizzo degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato per il lotto di riferimento sia un refuso di stampa e pertanto da rimuovere in considerazione del fatto che:

L'inserimento di elementi economici all'interno dell'offerta tecnica costituisce palese divieto del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica - denominato anche divieto di commistione - ed è espressamente vietato dall'art. 16 del Disciplinare di gara, secondo cui Nella busta telematica contenente l'offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun documento da cui si possano evincere elementi quantitativi da inserire nella Busta C contenente l'offerta economica.

Il chiaro tenore dell'art. 16 del Disciplinare esclude, dunque, nella prospettiva di rafforzare la valutazione imparziale dell'offerta tecnica, l'inserimento di elementi di questa con quelli di carattere economico.

Sul punto il Consiglio di Stato ha disposto che il divieto in parola non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara, a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 14 dicembre 2018, n. 7057);

L'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica non solo è, nel caso di specie, astrattamente idoneo a consentire la ricostruzione anticipata, da parte della Commissione, del contenuto dell'offerta economica, in palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, ma è per di più espressamente vietato dalla lex specialis di gara che prevede, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica.

Secondo costante ed univoca giurisprudenza amministrativa, il divieto di commistione è posto a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, << in quanto la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica (ex multis Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 2732; Cons. Stato, V, 19 ottobre 2020, n. 6308) >>.

Il divieto in parola, pertanto, è attuazione dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici e risponde alla finalità di garantire la segretezza dell'offerta economica (cfr., tra le altre Cons. Stato, VI, 22 novembre 2012, n. 5928).

Tale principio di segretezza si declina in una triplice regola, per cui: a) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la suddetta commistione (Cons. St., sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392; id., sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890); b) è precluso ai concorrenti l'inserimento di elementi economico-quantitativi all'interno della documentazione che compone l'offerta tecnica (qualitativa) (Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612); c) l'apertura della busta contenente l'offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell'offerta tecnica (Cons. St., sez. V, 20

luglio 2016, n. 3287).

Invero, in una recente pronuncia il Consiglio di Stato ha rammentato che << già la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica prima di quella tecnica è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione (Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 612, che cita, a riscontro, ud., V, 20 luglio 2016, n. 3287 ed altre precedenti) >>.

La conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione dell'offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell'offerta economica, appare di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell'operato della Commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l'imparzialità dell'attività valutativa della Commissione stessa (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181).

In ultimo si rappresenta che l'assegnazione del totale dei punti solo al più alto ammontare sembra essere gravemente e palesemente sperequativo, in quanto determina un ingiustificata lesione della par condicio fra i partecipanti alla gara nonché un evidente violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di divieto di commistione, appiattendolo la valutazione dell'offerta tecnica e attribuendo un peso determinante a quello dell'offerta economica, con conseguente snaturamento del criterio di aggiudicazione previsto nei documenti di gara.

Per quanto sopra esposto, si chiede di voler fornire chiarimenti sul punto nonché apportare le necessarie rettifiche al Disciplinare di gara ed a tutti i documenti annessi qualora contrastanti.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.1

Il conferimento al soggetto affidatario in comodato oneroso dei beni inerenti il servizio di proprietà della SRR e dei propri soci è un obbligo previsto dalla normativa vigente. In particolare, l'art. 7 comma 8 della L.R. n.9 del 2010 dispone che *“La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.”*

L'assunzione dei relativi “oneri” non è una componente dell'offerta economica prevista dal punto 17 del disciplinare di gara.

Pertanto, all'art. 18.1 rubricato “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA”, il criterio n. 12 della Tabella dei criteri che prevede l'attribuzione del punteggio massimo, solo al più alto ammontare dell'offerta, si esplica attribuendo n. 11 punti all'operatore economico che presenti una offerta da inserire tra i documenti allegati al progetto, di cui al punto 16 rubricato “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, che indichi l'assunzione della più alta copertura in termini percentuali degli oneri connessi alle dotazioni varie fornite in comodato per il lotto di riferimento. Pertanto, agli operatori economici che presenteranno un'offerta in termini percentuali inferiore di copertura dei suddetti oneri, sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore.

Al fine di consentire all'operatore economico la formulazione dell'offerta, tra l'altro, relativa anche alla copertura degli oneri suddetti, il punto 11 del disciplinare di gara, rubricato “Sopralluogo”, prevede che *“Il sopralluogo si rende necessario affinché l'operatore economico partecipante acquisisca piena e complete conoscenza dei luoghi, dei centri di raccolta, delle attrezzature e dell'impiantistica presenti nel territorio.”* e sempre il medesimo punto prevede: *“Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli impianti e delle altre dotazioni che riguardano la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art.7 comma 8 della L.R. 09/2010 e ss.mm.ii. nonché dalle disposizioni dell'art.202 comma 4 del D. Lgs. n° 152/06 per l'espletamento dello stesso.”*

DOMANDA CHIARIMENTO N.2

1. Si chiede di voler indicare il personale che è attualmente impiegato per lo svolgimento dei servizi in ciascun Comune ed ha maturato il diritto al transito secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL di categoria; dello stesso si chiede di voler fornire:

- Il numero di operatori;
- Il livello di inquadramento;
- L'anzianità di servizio;
- Se si tratti di personale part-time o full-time;

2. Considerato che l'offerta tecnica dovrà svilupparsi in sole 50 pagine, si chiede di voler indicare la possibilità di inserire allegati, e se sì, il relativo limite quantitativo e annessa formattazione.

3. Si chiede di voler specificare se, in base a quanto indicato alle pagg. 36 e 37 del Disciplinare di Gara, art. 18.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” – ai criteri n. 1,2,3,4 e 7 della Tabella dei criteri, al fine di ottenere il punteggio massimo per singolo criterio, l’offerente dovrà fornire le attrezzature per un numero tale da soddisfare il singolo Lotto o il singolo Comune.

Es. in base al criterio n.1 della tabella dei criteri di valutazione, l’azienda offerente, per ottenere il punteggio massimo di 2 punti, dovrà fornire 20 Telecamere a Lotto oppure 20 Telecamere a Comune?

RISPOSTA CHIARIMENTO N.2

1. Per quanto attiene il personale deve farsi riferimento all’allegato 7 – “elenco del personale addetti al servizio” dove per ciascun lotto è indicato il numero e il livello di inquadramento degli operatori, la distinzione tra full-time e part-time con le diverse fasce orarie e il numero di ore settimanali distinte per livello e totali. Per quanto riguarda la distinzione per Comune, all’allegato 3 è indicata la medesima ai fine della “determinazione costo medio orario addetti al servizio per comune”. Per quanto attiene il personale avente diritto al transito deve farsi riferimento al punto 24 del Disciplinare di Gara.
2. Il disciplinare di Gara prevede che *“Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere al massimo di 50 pagine e dovrà essere: • prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 50), • la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: font size: 12; interlinea: 1,5.”*

Pertanto, per quanto attiene il limite massimo di pagine, lo stesso si riferisce alla sola relazione tecnica e non anche ai relativi allegati per i quali non è previsto un limite, né una specifica formattazione. Tuttavia, è preferibile anche per gli allegati la medesima formattazione prevista per la relazione tecnica.

3. I criteri n.1,2,3,4 e 7 della tabella dei criteri di cui al punto 18.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” attengono ai singoli lotti per il servizio da erogare nel territorio di tutti i Comuni facenti parte del lotto. Pertanto, ad esempio in base al criterio n.1 della tabella dei criteri di valutazione, l’operatore economico offerente, per ottenere il punteggio massimo di 2 punti, dovrà fornire n. 20 Telecamere a lotto da utilizzare in tutti i Comuni compresi nel lotto.

DOMANDA CHIARIMENTO N.3

Con riferimento alla documentazione di gara della procedura richiamata in oggetto, e precisamente al Lotto 1— Comune di Mascali, si evince che le unità impiegate per l’espletamento del servizio indicati negli atti di gara e calcolati ai fini dei costi della manodopera nell’allegato 6 — descrizione dei costi di gara è pari ad 20 unità, mentre nell’allegato da 1 a 5, a pag. 32 vengono conteggiati n. 22 unità impiegate.

Appare evidente che trattasi di un refuso di stampa, si chiede dunque, di specificare il numero di unità corretto calcolato in fase di progettazione degli atti di gara.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.3

Per quanto attiene il personale deve farsi riferimento all’allegato 7 – “elenco del personale addetti al servizio” dove per ciascun lotto è indicato il numero e il livello di inquadramento degli operatori, la distinzione tra full-time e part-time con le diverse fasce orarie e il numero di ore settimanali distinte per livello e totali. Per quanto riguarda la distinzione per Comune, all’allegato 3 è indicata la medesima ai fine della “determinazione costo medio orario addetti al servizio per Comune”. Mentre nell’allegato 6 si fa riferimento a “personale equivalente” ai fini del calcolo relativo a periodi dell’anno diversi o per zone diverse.

Pertanto, il numero di personale a cui fare riferimento è quello indicato all’allegato 7 distinto per ciascun lotto, la cui distinzione per Comune è rilevabile dall’allegato 3.

DOMANDA CHIARIMENTO N.4

Con riferimento alla documentazione di gara della procedura richiamata in oggetto, e precisamente al Lotto 2 — Comune di Adrano, si evince che le unità impiegate per l’espletamento del servizio indicati negli atti di gara e calcolati ai fini dei costi della manodopera nell’allegato 6 — descrizione dei costi di gara è pari ad 49 unità, mentre nell’allegato da 1 a 5, a

pag. 34 vengono conteggiati n. 48 unità impiegate.

Appare evidente che trattasi di un refuso di stampa, si chiede dunque, di specificare il numero di unità corretto calcolato in fase di progettazione degli atti di gara.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.4

Per quanto attiene il personale deve farsi riferimento all'allegato 7 – “elenco del personale addetti al servizio” dove per ciascun lotto è indicato il numero e il livello di inquadramento degli operatori, la distinzione tra full-time e part-time con le diverse fasce orarie e il numero di ore settimanali distinte per livello e totali. Per quanto riguarda la distinzione per Comune, all'allegato 3 è indicata la medesima ai fini della “determinazione costo medio orario addetti al servizio per Comune”. Mentre nell'allegato 6 si fa riferimento a “personale equivalente” ai fini del calcolo relativo a periodi dell'anno diversi o per zone diverse.

Pertanto, il numero di personale a cui fare riferimento è quello indicato all'allegato 7 distinto per ciascun lotto, la cui distinzione per Comune è rilevabile dall'allegato 3.

DOMANDA CHIARIMENTO N.5

In riferimento alla clausola sociale, con la presente, si chiede di trasmettere per il Lotto n. 1 e Lotto n. 2, l'elenco del personale impiegato in forza all'attuale gestore del servizio per ogni singolo Comune, in cui si evincono i seguenti dati:

- 1.N. UNITA' IMPIEGATE
- 2.MANSIONE E LIVELLO
- 3.TEMPO DETERMINATO/INDETRMINATO
- 4.ORE SETTIMANALI

RISPOSTA CHIARIMENTO N.5

Per quanto attiene il personale deve farsi riferimento all'allegato 7 – “elenco del personale addetti al servizio” dove per ciascun lotto è indicato il numero e il livello di inquadramento degli operatori, la distinzione tra full-time e part-time con le diverse fasce orarie e il numero di ore settimanali distinte per livello e totali. Per quanto riguarda la distinzione per Comune, all'allegato 3 è indicata la medesima ai fini della “determinazione costo medio orario addetti al servizio per Comune”. Mentre nell'allegato 6 si fa riferimento a “personale equivalente” ai fini del calcolo relativo a periodi dell'anno diversi o per zone diverse.

Pertanto, il numero di personale a cui fare riferimento è quello indicato all'allegato 7 distinto per ciascun lotto, la cui distinzione per Comune è rilevabile dall'allegato 3.

Trattandosi di progetto originale sviluppato per lotti non è collegato con l'esecuzione di eventuali gestioni ponte presenti attualmente nei singoli Comuni compresi nei lotti posti a gara.

Infine, per quanto attiene la clausola sociale deve farsi riferimento al punto “24” del Disciplinare di gara, rubricato “CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE”.

DOMANDA CHIARIMENTO N.6

Con riferimento alla documentazione di gara della procedura richiamata in oggetto, e precisamente per il Lotto n. 2 nel dettaglio per il Comune di Adrano, si evince che le unità impiegate per l'espletamento del servizio indicati negli atti di gara e calcolati ai fini dei costi della manodopera risulta calcolato su n. 49 unità.

Attualmente - OMISSIS - l'elenco aggiornato con le unità aventi maturato il requisito all'assunzione rientranti pertanto di diritto nella clausola sociale, che si compone di n. 80 unità - OMISSIS -

Alla luce di ciò si presume che il calcolo dei costi della procedura in oggetto sia stato fatto su dati superati e non coerenti con l'attuale gestione.

Vogliate dare chiarimenti su questa differenza.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.6

Per quanto attiene il personale deve farsi riferimento all'allegato 7 – “elenco del personale addetti al servizio” dove per ciascun lotto è indicato il numero e il livello di inquadramento degli operatori, la distinzione tra full-time e part-time con le diverse fasce orarie e il numero di ore settimanali distinte per livello e totali. Per quanto riguarda la distinzione per Comune, all'allegato 3 è indicata la medesima ai fini della “determinazione costo medio orario addetti al servizio per Comune”. Mentre nell'allegato 6 si fa riferimento a “personale equivalente” ai fini del calcolo relativo a periodi dell'anno diversi o per zone diverse.

Pertanto, il numero di personale a cui fare riferimento è quello indicato all'allegato 7 distinto per ciascun lotto, la cui

distinzione per Comune e rilevabile dall'allegato 3.

Per quanto attiene il calcolo per il dimensionamento del servizio, l'allegato 6 dettaglia per ogni Comune l'elenco dei servizi e delle forniture, il personale e i mezzi occorrenti, la perizia di spesa, l'analisi complessiva dei costi e gli importi di gara ritenuti idonei dalla stazione appaltante. Trattandosi di progetto originale sviluppato per lotti non è collegato con l'esecuzione di eventuali gestioni ponte presenti attualmente nei singoli Comuni compresi nei lotti posti a gara.

Infine, per quanto attiene la clausola sociale deve farsi riferimento al punto "24" del Disciplinare di gara, rubricato "CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE" a tal fine sarà cura della SRR nell'ambito delle attività istituzionali previste dalla normativa vigente di riferimento, soprintendere all'applicazione esatta di quanto previsto dalle disposizioni normative ivi indicate.

DOMANDA CHIARIMENTO N.7

Con riferimento alla documentazione di gara della procedura richiamata in oggetto, e precisamente al Requisito di capacità tecnica e professionale indicato al punto 7.3 lettera g) del disciplinare di gara: "Di avere eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi analoghi ai servizi oggetto della gara, per un numero complessivo di abitanti serviti pari o superiore a quella del lotto per il quale si partecipa e precisamente a 46.861 per il lotto n.1 formato dai comuni di Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Santa Venerina, Calatabiano, Linguaglossa e Piedimonte Etneo e a 57.736 per il lotto n. 2 formato dai comuni di Adrano, Randazzo, Maletto, Maniace e Castiglione di Sicilia, eseguita contemporaneamente, per almeno un anno, anche se derivante da diversi contratti,

SI CHIEDE QUANTO SEGUE:

-E' ammessa la possibilità di sommare più servizi prestati per diversi comuni, per almeno un anno, e nello stesso periodo di riferimento per comprovare di requisito di aver servito n. 46.861 abitanti per il lotto n. 1 e n. 57.736 per il lotto n. 2.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.7

Il punto 7.3 "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" del disciplinare di gara recita:

g) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

"Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando servizi analoghi ai servizi oggetto della gara, per un numero complessivo di abitanti serviti pari o superiore a quella del lotto per il quale si partecipa e precisamente a 46.861 per il lotto n.1 formato dai comuni di Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Santa Venerina, Calatabiano, Linguaglossa e Piedimonte Etneo e a 57.736 per il lotto n. 2 formato dai comuni di Adrano, Randazzo, Maletto, Maniace e Castiglione di Sicilia, eseguita contemporaneamente, per almeno un anno, anche se derivante da diversi contratti."

Pertanto, è ammesso esplicitamente dal periodo *"eseguita contemporaneamente, per almeno un anno, anche se derivante da diversi contratti."* la possibilità di sommare servizi analoghi ai servizi oggetto della gara relativi a diversi contratti e pertanto con amministrazioni diverse, in maniera contemporanea per almeno un anno, per un numero complessivo di abitanti serviti pari o superiore a quella del lotto per il quale si partecipa.

DOMANDA CHIARIMENTO N.8

In merito alla gara con procedura aperta per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 11 COMUNI DELLA S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD LOTTO 1 - C . I . G.: 88078156DE, viene fatta la seguente richiesta di chiarimenti:

1.Non è stato specificato il personale oggetto di passaggio di cantiere, secondo le disposizioni del C.C.N.L. applicato, né il loro livello, qualifiche e/o mansioni. L'elaborato SCHEDE-PROGETTAZIONE-ALL_12 riporta il personale occorrente per ogni comune, ma la determinazione dei costi orari riportata richiede chiarimenti in quanto le varie mansioni riportate, ovvero autisti, operatori e sorvegliante, determinano costi orari uguali (ad es. 24,67), senza tener conto dell'effettivo livello contrattuale di assunzione degli operatori di cantiere.

Pertanto, in mancanza dell'effettivo livello contrattuale degli operatori oggetto di passaggio di cantiere, non è possibile quantificare il costo della manodopera atteso che è stato definito dalla S.A. nel bando di gara in 23.096.758,56.

A tal proposito si chiede di specificare il numero del personale, il livello contrattuale e l'orario di lavoro settimanale, per la determinazione del costo della manodopera, relativamente al C.C.N.L. vigente.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.8

L'allegato 12 è un allegato del piano d'ambito. Per quanto attiene il personale deve farsi riferimento all'allegato 7 – "elenco del personale addetti al servizio" dove per ciascun lotto è indicato il numero e il livello di inquadramento degli operatori, la distinzione tra full-time e part-time con le diverse fasce orarie e il numero di ore settimanali distinte per livello e totali. Per quanto riguarda la distinzione per Comune, all'allegato 3 è indicata la medesima ai fini della "determinazione costo medio orario addetti al servizio per Comune". Mentre nell'allegato 6 si fa riferimento a "personale equivalente" ai fini del calcolo relativo a periodi dell'anno diversi o per zone diverse.

Pertanto, il numero di personale a cui fare riferimento è quello indicato all'allegato 7 distinto per ciascun lotto, la cui distinzione per Comune è rilevabile dall'allegato 3.

DOMANDA CHIARIMENTO N.9

Visto che il Disciplinare di gara al punto 18.1, recante i Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, prevede al punto 12, che per Ammontare complessivo dell'offerta da riconoscere alla Stazione appaltante ed ai Comuni a fronte dell'utilizzo degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato per il lotto di riferimento, saranno assegnati 11 punti al solo concorrente che offrirà il più alto ammontare.

Considerato che quindi, i documenti di gara appaiono richiedere l'inserimento nell'offerta tecnica (Busta B), di elementi economici che seppur volti all'assegnazione di un punteggio, a parere della scrivente potrebbero comportare un illegittima commistione tra l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Visto il punto 21 ultimo capoverso, del Disciplinare di gara, che in osservanza al codice appalti, prevede l'esclusione dell'offerta per la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B.

Preso atto che l'offerta da formulare in Euro, per il comodato degli impianti e delle attrezzature, a parere della scrivente, NON PU NON INCIDERE sull'intero quadro economico dell'appalto e quindi sull'offerta economica, violando il principio di separazione tra elementi dell'offerta tecnica ed elementi dell'offerta economica.

Preso atto che comunque, appare iniquo e non volto alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la previsione di gratificare con ben 11 punti il solo concorrente che ha offerto il corrispettivo più alto per il comodato degli impianti e delle attrezzature (non assegnando alcun punteggio agli altri concorrenti)

CHIEDE

Di precisare le modalità di redazione dell'offerta tecnica in relazione a quanto richiesto dall'articolo 18.1 punto 12 del disciplinare, o se il relativo importo debba essere inserito nell'offerta economica (busta C).

In mancanza di un chiarimento che renda compatibile le previsioni dei documenti di gara, con i principi di separazione delle offerte, la scrivente procederà nei termini, ad avanzare richiesta di precontenzioso all'ANAC, ai sensi dell'art. 211, comma 1 d.lgs. 50/2016.

Inoltre

chiede che vengano resi pubblici i dati aggiornati della raccolta differenziata dei vari comuni e soprattutto l'elenco del personale attualmente in forza ed eventualmente avente diritto al passaggio nel rispetto della clausola sociale sancita al punto 24 del disciplinare di gara ed oggetto di dichiarazione da inserire nella documentazione amministrativa.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.9

1. Il conferimento al soggetto affidatario in comodato oneroso dei beni inerenti il servizio di proprietà della SRR e dei propri soci è un obbligo previsto dalla normativa vigente. In particolare, l'art. 7 comma 8 della L.R. n.9 del 2010 dispone che *"La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio."*

L'assunzione dei relativi "oneri" non è una componente dell'offerta economica prevista dal punto 17 del disciplinare di gara.

Pertanto, all'art. 18.1 rubricato "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", il criterio n. 12 della Tabella dei criteri che prevede l'attribuzione del punteggio massimo, solo al più alto ammontare dell'offerta, si esplica attribuendo n. 11 punti all'operatore economico che presenti una offerta da inserire tra i documenti allegati al progetto, di cui al punto 16 rubricato "CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA", che indichi l'assunzione della più alta copertura in termini percentuali degli oneri connessi alle dotazioni varie fornite in comodato per il lotto di riferimento. Pertanto, agli operatori economici che presenteranno un'offerta in termini percentuali inferiore di copertura dei suddetti oneri, sarà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore.

Al fine di consentire all'operatore economico la formulazione dell'offerta, tra l'altro, relativa anche alla copertura degli oneri suddetti, il punto 11 del disciplinare di gara, rubricato "Sopralluogo", prevede che *"Il sopralluogo si rende necessario affinché l'operatore economico partecipante acquisisca piena e complete conoscenza dei luoghi, dei centri di raccolta, delle attrezzature e dell'impiantistica presenti nel territorio."* e sempre il medesimo punto prevede: *"Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli impianti e delle altre dotazioni che riguardano la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art.7 comma 8 della L.R. 09/2010 e ss.mm.ii. nonché dalle disposizioni dell'art.202 comma 4 del D. Lgs. n° 152/06 per l'espletamento dello stesso."*

2. In merito ai dati sulla raccolta differenziata dei Comuni, sul sito istituzionale della SRR www.srrcatanianord.it nella homepage, alla voce di menù "dati raccolta differenziata comuni" sono pubblicati i dati aggiornati a giugno 2021 di cui al sistema ORSO 3.0. La scadenza per l'inserimento da parte dei Comuni dei dati del 3° trimestre 2021 è indicata per il 14 novembre 2021.

3. Per quanto attiene il personale deve farsi riferimento all'allegato 7 – "elenco del personale addetti al servizio" dove per ciascun lotto è indicato il numero e il livello di inquadramento degli operatori, la distinzione tra full-time e part-time con le diverse fasce orarie e il numero di ore settimanali distinte per livello e totali. Per quanto riguarda la distinzione per Comune, all'allegato 3 è indicata la medesima ai fine della "determinazione costo medio orario addetti al servizio per Comune". Mentre nell'allegato 6 si fa riferimento a "personale equivalente" ai fini del calcolo relativo a periodi dell'anno diversi o per zone diverse.

Pertanto, il numero di personale a cui fare riferimento è quello indicato all'allegato 7 distinto per ciascun lotto, la cui distinzione per Comune è rilevabile dall'allegato 3.

Infine, per quanto attiene la clausola sociale deve farsi riferimento al punto "24" del Disciplinare di gara, rubricato "CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE" a tal fine sarà cura della SRR nell'ambito delle attività istituzionali previste dalla normativa vigente di riferimento, soprintendere all'applicazione esatta di quanto previsto dalle disposizioni normative ivi indicate.

DOMANDA CHIARIMENTO N.10

Il punto 7.3 lettera f) del Disciplinare di gara, testualmente cita/richiede il:

Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a 5.000.000 (euro cinquemilioni/00).

al punto 7.4 del Disciplinare di gara con riferimento ai raggruppamenti temporanei costituiti o da costituirsi cita/richiede:

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. f) deve essere soddisfatto da tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

Se, in caso di ATI da costituirsi, la copertura assicurativa debba essere interamente posseduta da ogni singola società componente la stessa o il possesso deve considerarsi in maniera cumulativa/unitaria tra quelle possedute dalle singole società.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.10

Il punto 7.2 lettera f) del disciplinare di Gara recita: *"Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a 5.000.000 (euro cinquemilioni/00)."*

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

Il punto 7.4 rubricato "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI

DI IMPRESE DI RETE, GEIE” recita al primo capo verso: *“I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.”* Successivamente, al medesimo punto il nono capoverso recita: *“Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. f) deve essere soddisfatto da tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.”*

Pertanto, in riferimento alla richiesta si conferma che in caso di partecipazione in ATI, il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. f) del disciplinare di gara deve essere soddisfatto da tutti gli operatori economici, intesa la medesima ATI come unico concorrente secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) Somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionale corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
- b) Unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

DOMANDA CHIARIMENTO N.11

Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto si chiede se in caso di partecipazione ad entrambi i lotti la ditta partecipante deve essere in possesso della somma del fatturato globale e specifico richiesto di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.11

Il punto 7.2, del disciplinare di Gara, rubricato “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” alla lettera c) e alla lettera d) prevede rispettivamente il fatturo globale minimo e il fatturato specifico minimo per ciascun lotto.

Inoltre il punto 3 del disciplinare di gara, rubricato “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”, prevede che: *“ Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 2 lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 lotti...”*

Pertanto, si evince che nel caso in cui un operatore economico partecipi per entrambi i lotti, lo stesso operatore non deve essere in possesso della sommatoria dei suddetti fatturati relativi a ciascun lotto, ma del requisito previsto singolarmente per ciascun lotto a cui partecipa.